

ONU

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO (1959)

L'**Assemblea Generale delle Nazioni Unite** proclama la presente **Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo** intesa ad assicurare al fanciullo una infanzia felice ed il godimento, nell'interesse suo e della società, dei diritti e delle libertà in essa enunciati; invita i genitori, gli uomini e le donne singolarmente, le organizzazioni assistenziali, le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti e ad impegnarsi a garantirne il rispetto mediante disposizioni legislative e altri provvedimenti, adottati progressivamente in conformità dei seguenti principi:

- 1) Il fanciullo deve godere di tutti i Diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Questi diritti devono essere riconosciuti: a tutti i fanciulli senza eccezioni, senza distinzioni o discriminazioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di censo, di nascita o di altra condizione relativa al fanciullo stesso o alla sua famiglia.
- 2) Il fanciullo deve godere di una speciale protezione; disposizioni legislative o altri provvedimenti devono garantirgli possibilità e facilitazioni perché egli possa svilupparsi in modo sano e normale fisicamente, intellettualmente, moralmente, spiritualmente e socialmente, in condizioni di libertà e dignità. Nell'approvazione di leggi relative a questo fine, l'interesse superiore del fanciullo deve essere determinante.
- 3) Il fanciullo ha diritto, fin dalla nascita, ad un nome e ad una cittadinanza.
- 4) Il fanciullo ha diritto alla sicurezza sociale. Affinché egli possa crescere e svilupparsi in modo sano, a lui ed a sua madre devono essere assicurati aiuti e protezioni speciali e soprattutto un'adeguata assistenza prenatale e postnatale. Il fanciullo ha diritto all'alimentazione, agli svaghi ed alle cure mediche che gli sono necessarie.
- 5) Il fanciullo, fisicamente e psichicamente minorato o socialmente disadattato, ha diritto al trattamento, all'istruzione, alle cure speciali richieste dal suo stato o dalla sua condizione.
- 6) Il fanciullo, per lo sviluppo armonico della sua personalità, ha bisogno di amore e di comprensione. Egli, nei limiti del possibile, deve crescere sotto la custodia e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in una atmosfera di affetto e di sicurezza morale e materiale; nella prima infanzia, salvo casi eccezionali, non deve essere separato dalla madre. La società e le autorità competenti hanno il dovere di occuparsi, in modo particolare, dei fanciulli senza famiglia e di quelli che non hanno mezzi sufficienti di sussistenza. E' auspicabile che alle famiglie numerose siano assegnati sussidi statali o di altro genere per il mantenimento dei fanciulli.
- 7) Il fanciullo ha diritto ad un'istruzione che deve essere gratuita e obbligatoria, almeno ai livelli elementari, e che deve contribuire alla sua formazione generale e consentirgli eguaglianza di possibilità di sviluppare le sue doti, il suo spirito critico, la consapevolezza delle responsabilità morali o sociali e di diventare un membro utile della società. L'interesse superiore del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; questa responsabilità ricade in primo luogo sui genitori.

Il fanciullo deve avere ogni possibilità di dedicarsi a giochi e ad attività ricreative orientate verso i fini che l'educazione si propone; la società e le pubbliche autorità devono impegnarsi ad agevolare il godimento di questo diritto.

8) Il fanciullo, in ogni circostanza, deve essere fra i primi a ricevere protezione e soccorso.

9) Il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà e di sfruttamento. Egli non deve essere oggetto di mercato, sotto qualsiasi forma.

Il fanciullo non deve essere ammesso al lavoro se non ha raggiunto un'età minima adeguata; in nessun caso deve essere costretto o autorizzato ad accettare un'occupazione o un impiego che nuoccia alla sua salute o alla sua educazione o che ostacoli il suo sviluppo fisico, mentale o morale.

10) Il fanciullo deve essere protetto da comportamenti o influenze che possano indurlo a qualsiasi forma di discriminazione razziale, religiosa o di altro genere. Egli deve essere educato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia tra tutti i popoli, di pace e di fraternità universale e nella consapevolezza dei suoi simili.